



COMUNE DI FIRENZE

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO "CERRETI"

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo denominato "Campo di calcio Cerreti", con interventi di ristrutturazione obbligatori, di proprietà del Comune di Firenze. L'affidamento in gestione ha natura di appalto di servizi sportivi, resi per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Codice degli Appalti (Decreto legislativo 50/2016)

Art. 2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il Campo di Calcio "Cerreti", situato a Firenze in viale Manfredo Fanti n. 18, ubicato nell'area di Campo di Marte racchiusa fra Viale Fanti e Viale Paoli, è un complesso vocato alla disciplina del calcio. Si compone di due rettangoli per il calcio a 11, denominati rispettivamente Cerreti 1 e Cerreti 2 corredati di tribune spettatori scoperte, spogliatoi, palazzine servizi, locali ricreativo/aggregativi, oltre a locali tecnici.

La consistenza dell'impianto, il suo stato di conservazione e la destinazione d'uso dei vari locali, sono puntualmente indicati nella Relazione tecnica e rappresentati nelle planimetrie allegate

L'utilizzo e la gestione delle aree a comune è disciplinato con le modalità descritte nella Relazione tecnica.

Art. 3 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

1. Dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento, si procederà alla sottoscrizione di apposito contratto, soggetto a registrazione.

Con la firma del contratto l'Affidatario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere.

2. Contestualmente all'atto di consegna dell'impianto, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato dello stesso e delle relative certificazioni.

3. Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consistenza, redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti. Allo stesso verbale sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile l'Affidatario e che le utilizzerà unicamente con personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti.

4. La consistenza dell'impianto viene aggiornata con nuovo verbale ogni qualvolta vengano effettuati lavori e/o modifiche.

5. Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose di proprietà dell'Affidatario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui ai precedenti punti 3 e 4, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati e addebitati all'Affidatario a valere sulla polizza fideiussoria di cui all'art. 25.

L'Affidatario è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili, divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.

PER ACCETTAZIONE

6. Le attrezzature, anche mobili, funzionali all'impianto, acquistate dall'Affidatario e autorizzate dagli Uffici preposti, che risultino nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza alcuna possibilità di rivalsa.

Art. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. La durata dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo è stabilita in anni 9 (nove) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o dalla consegna dell'impianto, se precedente.
2. Nel caso l'Affidatario abbia offerto in sede di gara uno o entrambi gli interventi migliorativi previsti, la durata dell'affidamento sarà conseguentemente estesa, fino ad un massimo di anni 15 (quindici).
3. Alla scadenza l'affidamento potrà essere rinnovato, per una sola volta, per ulteriori anni 5 (cinque), con provvedimento espresso dell'Amministrazione Comunale.
4. Potrà essere richiesta, alla scadenza dell'affidamento, una eventuale proroga tecnica, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, del periodo massimo di mesi 6 (sei).
5. Qualora, durante il periodo dell'affidamento, l'Affidatario esegua significativi ulteriori interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, ancorché necessariamente e preventivamente approvati e autorizzati dall'Amministrazione Comunale, la durata dell'affidamento non potrà essere ulteriormente estesa ai sensi del punto 7 della Delibera di Giunta n° 402/561 del 29 ottobre 2015 avente per oggetto "Impianti sportivi comunali: determinazione criteri per proroga affidamento in caso di lavori effettuati a cura e spese del concessionario".

Art. 5 - RAPPORTI

In relazione agli impegni assunti con il contratto, l'Affidatario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato al Servizio Sport, competente in ordine alla realizzazione delle attività previste e agli impegni reciprocamente assunti.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO

1. L'Affidatario è tenuto al rispetto integrale di tutte le disposizioni del presente Capitolato e del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale (di seguito Regolamento). L'impianto è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto all'Affidatario.
2. L'Affidatario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento dell'impianto sportivo e delle strutture affidate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione e, in particolare, si assume l'onere:
 - a. delle manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 7, dalla scheda di manutenzione sottoscritta in sede di gara e quelle eventualmente proposte nel progetto di gestione presentato in sede di offerta;
 - b. delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
 - c. della manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresi parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza, compresa potatura di alberi, effettuata da ditte specializzate nel settore, siepi, arbusti e cespugli, con particolare attenzione al manto erboso, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti; è esclusa la potature di alberi ad alto fusto, che resta di competenza del Comune;
 - d. del rispetto degli obblighi e prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di Firenze;
 - e. dell'applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale che saranno introitate dall'Affidatario; gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale;
 - f. dell'esposizione del tariffario in modo visibile all'utenza;

PER ACCETTAZIONE

- g. dell'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso, nel rispetto delle assegnazioni d'uso rilasciate;
 - h. in applicazione D.Lgs. 81/08, di dare comunicazione al Servizio Sport del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b, e del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, corredato dal relativo attestato (indispensabile in caso di utilizzo dell'impianto per pubblico spettacolo) ai sensi dell'art. 2, comma1 lett. f., nonché di assolvere a tutti gli obblighi connessi;
 - i. del puntuale aggiornamento del Registro dei controlli periodici, nell'ipotesi di redazione di DUVRI con aziende appaltatrici di lavori e servizi;
 - j. di informare gli utilizzatori dell'impianto circa le regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dal Regolamento comunale e dal presente Capitolato. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere resi accessibili all'utenza;
 - k. di adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro, nel rispetto del vigente CCNL di categoria. L'Affidatario risponde in, ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
 - l. di applicare ai lavoratori e ai prestatori d'opera a qualunque titolo utilizzati nell'impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore;
 - m. di sottoscrivere le polizze assicurative di cui al successivo Art. 18 e versare il premio annuale richiesto;
 - n. della tenuta in perfetta efficienza del locale pronto soccorso e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
 - o. di farsi carico dei consumi dell'utenza telefonica e trasmissione dati, a partire dalla consegna dell'impianto;
 - p. di farsi carico del controllo periodico degli estintori e, in generale, di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto, come da normativa vigente;
 - q. di provvedere, alla consegna dell'impianto, all'intestazione del C.P.I.;
 - r. di provvedere, alla consegna dell'impianto, all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo;
 - s. di consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo;
 - t. degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
 - u. degli obblighi relativi al pagamento dei tributi e canoni dovuti;
 - v. di provvedere alla assegnazione degli spazi nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 28;
 - w. di farsi carico di qualsiasi richiesta inoltrata dai vari assegnatari d'uso per l'installazione temporanea di eventuali strutture mobili (gazebo ecc.).
2. L' Affidatario ha l'obbligo di dotare l'impianto di un defibrillatore conforme alle prescrizioni della L.R. Toscana n. 22/2013, come modificata dalla L.R. Toscana n. 73/2014, di mantenere lo stesso in perfetta efficienza e di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo;
 3. L' Affidatario, dopo l'aggiudicazione ed entro la data di stipula del contratto, ha l'obbligo di dotarsi di una Pec per le comunicazioni con l'Amministrazione Comunale;
 4. L' Affidatario o suo delegato hanno l'obbligo di partecipare a corsi e seminari di formazione gratuiti inerenti la gestione degli impianti sportivi organizzati dall'A.C.

5. L' Affidatario dovrà consentire l'utilizzo dei servizi in dotazione dell'impianto (docce e spogliatoi) per la pratica dello sport libero e diffuso alla cittadinanza, nel rispetto di quanto previsto nell'apposita delibera delle tariffe comunali;
6. L'Affidatario è tenuto ad assicurare la disponibilità dell'impianto nei casi e con le modalità previste dal successivo art. 22;
7. L'Impianto è prioritariamente destinato alla pratica del calcio; dovrà essere consentito l'utilizzo prioritario per le società sportive del calcio e, per quanto possibile, dovrà essere garantito il più ampio accesso ai cittadini interessati tutelando le attività già esistenti del settore giovanile.
8. L'Affidatario ha l'obbligo di eseguire gli interventi di cui al successivo Art. 8 nei tempi e con le modalità fissate dalla Relazione tecnica e dall'offerta presentata in sede di gara. Le opere e/o gli interventi eseguiti sull'impianto dall'Affidatario resteranno di proprietà del Comune;
9. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze rispetto ai suddetti obblighi, ne dà formale contestazione all'Affidatario, mediante Pec, intimando l'eliminazione delle inadempienze contestate e in relazione alla gravità dell'adempimento stesso applicherà, ove previsto, le relative sanzioni amministrative.

Art. 7 - MANUTENZIONE

1. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli su guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene. L'Affidatario si assume la manutenzione come definita dall'art. 3 del DPR 380/2001 e successive modificazioni.¹
2. Per quanto riguarda il dettaglio e la periodicità degli interventi di competenza, l'Affidatario dovrà attenersi al Piano di Manutenzione allegato e sottoscritto in sede di gara. Si sottolinea che il Piano di Manutenzione è da intendersi indicativo e non esaustivo.
3. A tal fine l'Affidatario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente un Quaderno delle Manutenzioni, in cui annotare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria eseguite nell'impianto sportivo. Entro il giorno 30 settembre di ciascun anno dovrà, altresì, trasmettere all'Amministrazione Comunale una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo. Resta inteso che quest'ultimo potrà essere modificato dall'Amministrazione Comunale nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti.
4. Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto l'Affidatario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo dei competenti uffici comunali.
5. Nel caso di inadempienza da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza dell'Affidatario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine, diffida l'Affidatario ad eseguire i lavori entro un termine, applicando se del caso le penali di cui al successivo art. 31.
6. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione dispone la revoca dell'affidamento. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento dell'Affidatario, sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

¹ Art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 380/2001 - *Definizioni degli interventi edilizi*

Ai fini del presente testo unico si intendono per "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

7. L'Affidatario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.

Art. 8 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

1. L'Affidatario si impegna a realizzare l'intervento obbligatorio di realizzazione nuovo manto in sintetico omologato Lega Nazionale Dilettanti (di seguito LND) del campo di calcio Cerreti 1, tramite subappalto ad impresa/e in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e di qualificazione SOA (art. 84 D.Lgs. 50/2016). L'intervento dovrà essere eseguito nell'estate 2017, a meno di proroghe della LND in funzione dello stato di conservazione del campo alla fine della stagione sportiva 2016/17.

2. L'Affidatario si impegna altresì a realizzare uno o entrambi gli interventi di ristrutturazione, non obbligatori se offerti in sede di gara:

- a) realizzazione nuovo manto in sintetico omologato LND del campo calcio Cerreti 2, compreso sottofondo. L'intervento dovrà essere eseguito nell'estate 2018, a meno di proroghe della LND in funzione dello stato di conservazione del campo alla fine della stagione sportiva 2017/18;
- b) realizzazione di nuovo punto bar/ristoro entro la prima scadenza della affidamento (9 anni).

Gli interventi di miglioramento, se offerti in sede di gara, dovranno essere realizzati entro i termini a fianco di ciascuno indicati.

Tali lavori dovranno essere affidati in subappalto ad imprese in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e di qualificazione SOA (art. 84 D.Lgs. 50/2016).

3. L'Affidatario è obbligato ad acquisire dall'esecutore, prima dell'inizio dei lavori, polizza fideiussoria in favore del Comune di Firenze pari al 10% dell'importo contrattuale dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dei lavori.

4. I progetti esecutivi degli interventi, previa acquisizione dei pareri e nulla-osta necessari, dovranno essere presentati alla Direzione Servizi Tecnici ai fini dell'approvazione, in due copie cartacee ed in copia informatica (.doc, .dwg e .pdf), completi degli elaborati architettonici, strutturali ed impiantistici, del cronoprogramma dei lavori, del computo metrico estimativo nonché del piano di sicurezza e coordinamento, laddove necessario.

5. Il contributo di cui all'art. 119 della L.R. 1/2005 (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) non è dovuto ai sensi dell'art. 124 c. 1 lett. b, in quanto trattasi di opere di interesse pubblico.

6. Al termine dei lavori l'Affidatario si impegna a trasmettere il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori dell'intervento, accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta (fatture) e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti con allegati as-built, nonché l'aggiornamento catastale se dovuto.

7. La mancata o errata effettuazione di detti lavori comporta l'applicazione delle penali e la risoluzione ai sensi degli art. 31 e 32 del presente capitolato.

8. Per la realizzazione degli interventi di cui sopra, il affidatario potrà eventualmente inoltrare al Comune di Firenze richiesta, soggetta a valutazione ed approvazione del Consiglio Comunale, di garanzia fideiussoria nei confronti degli Istituti mutuanti che concederanno i finanziamenti necessari per l'investimento.

Art. 9 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente affidamento, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

PER ACCETTAZIONE

2. Qualora il affidatario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso.
3. L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Affidatario stesso.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto, la facoltà di procedere all'applicazione delle penali di cui all'Art. 31 od altri provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione del contratto.

Art. 10 - INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

1. Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di giorni 60 consecutivi, da notificarsi a mezzo Pec, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
2. Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dall' Affidatario al Comune.

Art.11 - MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato C "Norme d'uso degli impianti sportivi" del Regolamento, l'Affidatario cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione a chiunque, a prescindere dall'adesione a Società sportive, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale per la generalità degli impianti sportivi comunali e per il caso dell'istituzione di corsi di avviamento allo sport.
2. Dette tariffe comunali sono esposte, a cura delle società, in luogo visibile al pubblico.
3. L'Affidatario utilizza l'impianto nel rispetto del progetto di gestione presentato in sede di gara. Eventuali variazioni dovranno ottenere il Nulla Osta del Servizio Sport.

Art. 12 - SERVIZI DI SUPPORTO

1. L' Affidatario, nel rispetto della L.R. n. 28/2005 e s.m.i. e dei Regolamenti comunali vigenti, all'interno dell'impianto sportivo di cui all'Art. 1, può:
 - b) effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici;
 - c) aprire uno spaccio interno per la vendita al dettaglio esclusivamente di articoli sportivi strettamente correlati alle attività sportive praticate all'interno dell'impianto.
2. Potranno altresì essere effettuate le attività consentite dai regolamenti comunali vigenti, per la tipologia dell'impianto sportivo e dell'area in cui è collocato, tramite cessioni in uso di porzioni degli immobili annessi all'impianto;
3. Tutte le pratiche amministrative e sanitarie relative alla gestione delle attività di cui sopra sono a carico dell'Affidatario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata dell'affidamento;
4. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
5. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri fiscali e non relativi a sopra citati esercizi, nonché il rimborso totale delle utenze a tali esercizi ascrivibili.
6. E' fatto obbligo all'Affidatario di esporre, in modo ben visibile all'utenza, il listino prezzi dell'attività di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti, nonché l'applicazione delle tariffe di cui al successivo art. 23;
7. Nella gestione dei servizi di supporto di cui al precedente comma 1. l'Affidatario è garante del rispetto delle norme in materia dettate dalla Regione Toscana con particolare riferimento all'osservanza dei requisiti richiesti in ambito di commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché per l'esercizio di professioni o attività regolamentate. In assenza di tali requisiti il Nulla Osta non rilasciato dal Servizio Sport assume valore di silenzio diniego.

PER ACCETTAZIONE

Art. 13 - PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI

All'interno dell'impianto sportivo è consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa. L'Affidatario è comunque responsabile del pagamento del canone ove esso sia previsto dalla normativa in vigore.

Art. 14 - RENDICONTO

1. Per ogni anno finanziario, entro il 30 settembre di ogni anno, l'Affidatario ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto completa delle seguenti informazioni:
 - a. il nominativo del Direttore dell'impianto;
 - b. numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e numero di ore a ciascuna riservate;
 - c. ore di utilizzo da parte dell'Affidatario;
 - d. campionati, manifestazioni e iniziative varie effettuate;Alla relazione deve essere allegata copia del bilancio economico e del conto consuntivo, completa di contabilità separata riferita alla gestione dell'impianto, certificata da figura professionale idonea che dovrà comprendere anche:
 - a. introiti da pubblicità, da sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivati dai servizi di supporto;
 - b. numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
 - c. contratti dei servizi di supporto e relativi introiti.
2. Entro la medesima scadenza dovrà essere trasmessa al Comune la relazione sulla situazione dell'impianto di cui all'art. 7 comma 3.

Art. 15 - STATISTICHE

L'Affidatario deve fornire, a fini tecnico-statistici e di verifica, i dati relativi all'utenza con modalità e tempistica indicate dal Servizio Sport.

Art. 16 – SPECIFICITÀ GESTIONALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'Affidatario garantisce, per tutta la durata del contratto, il perseguimento della gestione sportiva dell'impianto e la tutela delle attività delle associazioni sportive e delle società sportive operanti nel medesimo.

L'Affidatario, per quanto possibile, dovrà garantire il più ampio accesso ai cittadini interessati tutelando le attività già esistenti del settore giovanile.

L'Affidatario utilizza l'impianto per le proprie attività nei limiti fissati dal Regolamento

Art. 17 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
2. L'Affidatario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.
3. L'Affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
4. L'Affidatario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

PER ACCETTAZIONE

5. L’Affidatario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l’errato uso degli impianti tecnologici.
6. L’Affidatario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d’uso, provochi danni materiali alla struttura dell’impianto sportivo, a persone o cose.

Art. 18 - GARANZIA ASSICURATIVA

1. E’ a carico dell’ Affidatario:
 - a. stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato con i seguenti massimali minimi:
 - a1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari a 5.000.000,00 € unico per sinistro;
 - a2. Responsabilità Civile verso prestatori d’Opera (RCO) per danni verso i Prestatori d’Opera con massimale almeno pari a 3.000.000,00 € unico per sinistro. Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
 - danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
 - danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
 - danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
 - b. stipulare apposita polizza assicurativa per furto su beni mobili e immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale con minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo 125.000,00 € e garanzia Guasti da ladri con minimo massimale a primo rischio assoluto pari a 10.000,00 €;
 - c. stipulare in nome e per conto del Comune apposita polizza assicurativa Rischio Incendio (non rischio locativo) con i seguenti valori: per mobili e attrezzature 100.000,00 € e per ricostruzione a nuovo dell’immobile 1.100.000,00 €
2. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l’intero periodo di durata dell’ affidamento ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere depositata presso gli uffici competenti, prima dell’inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Il affidatario si impegna inoltre a fornire per tempo all’Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.
3. Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell’Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l’Affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. Il Comune sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.
4. Il gestore provvederà, altresì, ad assumere idonee coperture assicurative per tutti i volontari che operano nell’impianto.

Art. 19 - CONTROLLI E VERIFICA DELL’EFFICIENZA GESTIONALE

1. Il Comune, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell’Impianto Sportivo nel rispetto degli

impegni assunti con il presente capitolato, il relativo contratto e gli altri atti di gara. A tal fine:

- a. potranno essere eseguite ispezioni dei documenti contabili;
 - b. potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella convenzione;
 - c. potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.
2. I dipendenti del Comune di Firenze, incaricati del controllo, muniti di tesserino di riconoscimento, avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.
 3. L'Affidatario e gli assegnatari d'uso hanno comunque la facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'impianto sportivo.
 4. Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. L'Amministrazione, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire all'Affidatario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati, con applicazione, in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

Art. 20 - SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

1. L'Affidatario deve vigilare affinché gli assegnatari d'uso e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari: ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto gli assegnatari d'uso che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, il Servizio Sport che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
2. L'Affidatario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Art. 21 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI FIRENZE

1. Restano a carico del Comune, compatibilmente con le risorse a disposizione, nei termini e con le norme previste dal Regolamento, i seguenti oneri:
 - stabilire le tariffe d'uso che saranno periodicamente aggiornate;
 - assicurare la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del Affidatario;
 - installare i contatori a defalco per la misurazione dei consumi effettivi ascrivibili all'impianto in relazione alle utenze di acqua, energia elettrica e gas, come previsto nella Relazione Tecnica.
2. Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, di cui al precedente comma 1, con la necessaria tempestività, può autorizzare l'Affidatario a provvedere direttamente, a propria cura e spese.

Art. 22 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI FIRENZE

1. La struttura sportiva deve essere messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale gratuitamente per 10 (dieci) giornate l'anno. L'Affidatario deve rendere disponibile la totalità dell'impianto (compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie).
2. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare l'impianto - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso minimo all'Affidatario di 10 giorni.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di individuare alcuni istituti scolastici, anche di competenza della Città Metropolitana di Firenze cui concedere, oltre a quanto previsto al precedente comma, l'utilizzazione gratuita dell'impianto per finalità di

promozione dello sport e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all'interno di detti istituti, al mattino o comunque in orari non utilizzati dall'Affidatario.

4. Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del affidatario (gare – campionati) comunque nel rispetto per quanto possibile delle sue ordinarie esigenze di utilizzo degli impianti, l'Amministrazione Comunale si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare gli impianti, alle tariffe comunali, alle Società, Federazioni ed Enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

5. Nell'utilizzo gratuito sono ricompresi anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e all'occorrenza l'impianto deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

6. Sono a carico dell'assegnatario d'uso eventuali spese per attrezzature straordinarie come palchi e relativa illuminazione o richiesta di maggior carico elettrico o copertura pavimento con teli omologati quando necessari.

7. Le pulizie ordinarie s'intendono comprese nell'utilizzo gratuito. Qualora rivestano carattere di straordinarietà per la particolarità della manifestazione, le pulizie sono a carico dell'assegnatario d'uso stesso e potranno essere assolve dallo stesso con proprio personale o ditta incaricata.

Art .23 – TARIFFE

1. L'Affidatario è tenuto ad applicare le tariffe vigenti approvate dal Comune di Firenze.

2. L'Affidatario deve sottoporre a preventivo Nulla Osta del Servizio Sport ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.

3. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dall'Affidatario con l'obbligo di riportarli nella contabilità separata riferita all'impianto.

Art .24 - RAPPORTI ECONOMICI

1. L'Affidatario è tenuto al pagamento del canone, come determinato in sede di gara, a titolo di compartecipazione alle utenze, oltre IVA di legge. Detto pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno senza necessità di preavviso. Al momento del pagamento il Comune emetterà regolare fattura.

2. Il suddetto canone è soggetto ad eventuale incremento a partire dal secondo anno sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

3. Dopo un anno dall'installazione dei contatori a defalco per la misurazione dei consumi di cui al precedente Art. 21, il canone potrà essere soggetto a revisione, mantenendo inalterate le proporzioni rispetto all'aumento offerto in sede di gara. La revisione non avrà effetto retroattivo.

4. L'Affidatario dovrà versare all'Amministrazione Comunale, entro il mese di dicembre, un canone ricognitorio annuo pari a € 200,00 oltre ad IVA ai sensi di legge

5. Il Comune autorizzerà, su formale istanza, l'uso gratuito di locali, ove presenti ed idoneamente predisposti, da adibire a ufficio o a sede societaria dell'Affidatario per espletare tutte le attività amministrative conseguenti alla conduzione dell'impianto.

6. La destinazione d'uso dei locali oggetto della affidamento è tassativa, e non potrà essere modificata. Potranno altresì essere effettuate proposte di adeguamento al Servizio Sport, che valuterà l'opportunità di autorizzarle.

7. Qualora, nel corso della gestione, si verificano le condizioni tecniche per l'intestazione delle utenze in capo all'Affidatario, questi è tenuto a provvedere in tal senso, d'intesa con i competenti uffici del Comune, nel minor tempo possibile.

8. Effettuata la volturazione delle utenze a suo carico all'Affidatario sarà corrisposto annualmente un contributo in conto utenze, rapportato all'offerta presentata in sede di gara, oltre IVA, in modo da garantire la stessa ripartizione proporzionale dei costi complessivi dei consumi relativi all'impianto sportivo tra Affidatario e Comune, come risultante dall'espletamento della selezione medesima.

9. Per il primo anno l'entità del contributo, come sopra determinato, sarà proporzionata al periodo effettivo di intestazione delle utenze in capo all'Affidatario.

10. Con la volturazione delle utenze l'attività tecnico manutentiva delle centrali termiche, compresa la nomina del terzo Responsabile, passerà in carico all'Affidatario.

11. Il contributo sarà erogato a seguito di presentazione di regolare fattura da parte del affidatario.

12. Nel caso di interventi sull'impianto sportivo finalizzati al risparmio e all'efficientamento energetico e/o all'autonoma produzione di energia, realizzati a cura e spese dell'Affidatario e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, il risparmio economico che ne consegue andrà a beneficio dell'Affidatario medesimo che dovrà utilizzarlo per lo sviluppo della propria attività sportiva.

Art. 25 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con l'affidamento dell'impianto di che trattasi, l'Affidatario è tenuto a costituire la garanzia definitiva, calcolata con le modalità e nelle forme previste dall'art. 103 del Codice, pertanto non inferiore ad € 9.000,00 (novemila/00), che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

2. La garanzia può essere utilizzata dal Comune anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto e attività connesse.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente affidamento.

4. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti dell'affidamento e potrà essere svincolata solo con comunicazione da parte del Servizio competente dell'Amministrazione comunale.

Art. 26 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Firenze, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) corrente dedicato/i alla affidamento in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune di Firenze ha facoltà di risolvere immediatamente la presente affidamento mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo Pec salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare sul/i conto/i di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione alla presente affidamento, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

Art. 27 - SUB APPALTO E CESSIONE CREDITI

1. E' data facoltà all'Affidatario di sub appaltare i servizi di cui al comma 1 dell'art.12, purchè dichiarato nell'offerta, previa sottoscrizione di un capitolato d'oneri che preveda:

PER ACCETTAZIONE

1. Oggetto del sub-appalto
 2. Durata (che non potrà superare la durata della affidamento)
 3. Canone annuo a favore del Affidatario
 4. Obblighi e responsabilità del sub-appaltatore
 5. Arredamento, attrezzature e strumenti
 6. Manutenzione
 7. Divieto di cessione del contratto e delle attività Limiti alle modifiche soggettive
 8. Modalità d'uso Miglioramenti ed addizioni
 9. Inadempimento e penalità
 10. Decadenza e revoca
 11. Recesso
 12. Deposito cauzionale
 13. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
 14. Spese, con particolare riferimento al rimborso integrale dei consumi, che dovrà essere versato al Comune.
 15. Coperture assicurative
2. L'Affidatario, prima della sottoscrizione del capitolato d'oneri, deve ottenere il nulla osta da parte del Servizio Sport. Se entro trenta giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si formerà il silenzio assenso, ad eccezione dei casi di cui al comma 7. dell'art. 12
 3. Il sub appalto è comunque operante limitatamente al periodo di affidamento dell'impianto.
 4. Il sub appaltatore e l'Affidatario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio e, comunque, sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del sub-contratto.
 5. E' vietato all'Affidatario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, senza l'espressa autorizzazione del Comune di Firenze.
 6. E' vietato sub-concedere a terzi l'impianto oggetto dell'affidamento o modificarne la modalità di utilizzo.
 7. Potranno essere affidati in uso a terzi porzioni dell'impianto per le attività di cui al comma 2 dell'art.12, o per attività connesse alla gestione dell'impianto stesso e comunque tali da non snaturarne la destinazione d'uso.
 8. E' consentito altresì l'affidamento in uso di sale o spazi attrezzati per riunioni, convegni, assemblee, lezioni alle tariffe comunali.

Art. 28 - ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO

1. Sulla base del progetto presentato in sede di gara, l'Affidatario può utilizzare l'impianto, o parti di esso mediante assegnazione in uso ai soggetti di cui all'art. 6 del Regolamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento medesimo, con particolare riferimento al Titolo II, Capo I "Disposizioni per l'assegnazione in uso di spazi all'interno degli impianti sportivi".
2. L'Affidatario riceve le domande entro il 31 maggio di ogni anno, redatte su modello predisposto dal Servizio Sport e provenienti dai soggetti interessati, inoltra copia delle istanze medesime al Servizio Sport
3. Successivamente e comunque entro il mese di settembre di ogni anno deve presentare obbligatoriamente al Servizio Sport il palinsesto di utilizzo dell'impianto per la relativa stagione sportiva, ai fini della approvazione.
4. Il provvedimento finale di accoglimento o rigetto viene trasmesso all'interessato a mezzo Pec o consegnato a mano, previa apposizione di firma di ricevuta.
5. L'Affidatario è tenuto alla sorveglianza del rispetto delle norme del Regolamento da parte dell'assegnatario intervenendo e segnalando all'Amministrazione Comunale comportamenti difformi e/o sanzionabili.

PER ACCETTAZIONE

Art. 29 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. L'Affidatario è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale, tramite Pec, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, Nulla Osta, nei limiti delle previsioni di cui al comma punto 2 d) del comma 1. dell'art. 106 del Codice dei Contratti.
3. Nel caso in cui l'impianto sia stato affidato per la gestione a raggruppamenti temporanei, non sarà ammissibile alcuna variazione nella composizione per tutta la durata della presente affidamento, fatte salve quelle relative ai singoli componenti di cui al precedente comma 2.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 del Regolamento, con deliberazione della Giunta Comunale n. 65/92 del 21.03.2014, sono stati individuati i comportamenti la cui violazione comporta l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.
2. Con lo stesso provvedimento la Giunta Comunale ha individuato l'organo competente ad irrogare la sanzione e a ricevere gli scritti difensivi.
3. L'Amministrazione comunale, previa diffida ad adempiere, dichiara risolto il contratto di affidamento nei casi previsti dall'art.13, comma 2 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Art. 31 – PENALI

1. Qualora si verificassero, da parte dell'Affidatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali sopra descritti, l'Amministrazione si riserva, fatta salva la riparazione dell'eventuale danno, la comminazione della sanzione amministrativa, la comunicazione di eventuali fattispecie di reato alle competenti autorità, il diritto di recesso dal contratto e risoluzione dello stesso, la facoltà di applicare una penale.
2. L'Amministrazione, nella figura del R.U.P. per le fasi precedenti alla sottoscrizione del Contratto o del Direttore dell'Esecuzione nelle fasi successive, intimeranno, in forma scritta, al Legale Rappresentante dell'Aggiudicatario, l'adempimento ove possibile, dando contestualmente un termine per adempiere. Nel caso di inottemperanza e/o impossibilità dell'adempimento entro il termine prescritto, verranno applicate le penali, come di seguito determinate, comunicando l'adozione del relativo provvedimento.
3. Ognuno degli inadempimenti o ritardi registrati, dedotti in violazione degli obblighi previsti nel presente capitolato, comporterà la comminazione di una penale ripetibile.
4. La penale sarà di norma pari a **100,00 (cento) Euro** nei casi previsti dal presente Capitolato con particolare riferimento ai seguenti:
 - a. per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti per la sottoscrizione del contratto, decorsi infruttuosamente i primi 30 giorni;
 - b. per ogni mancato intervento di manutenzione ordinaria, rispetto al Piano di manutenzione sottoscritto in sede di gara e alle prescrizioni eventualmente prodotte dalla competenze Direzione Servizi Tecnici;
 - c. per ogni giorno di ritardo rispetto alla prescrizione del termine per l'esecuzione di lavori manutentivi di cui al punto 5 del precedente Art. 7;
 - d. per ciascun intervento di innovazione e modificazione dell'impianto non espressamente autorizzato;
 - e. Per ogni violazione della normativa sulla Privacy, di cui al successivo art. 35.

PER ACCETTAZIONE

5. La penale dovuta per ogni settimana di ritardo nell'avvio degli interventi di ristrutturazione secondo il crono programma presentato, esclusi i casi di impedimenti non dipendenti da fatti dell'Affidatario, sarà pari a **200,00 (duecento) Euro**;
6. L'ammontare della penale sarà dovuto dall'Affidatario all'adozione del provvedimento e, in caso di mancato pagamento sarà escusso dalle Garanzie.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'Affidatario, i lavori necessari per garantire la conservazione del bene e il suo utilizzo in sicurezza.
8. Fatta salva la comminazione delle penali di cui sopra, in tutti i casi di gravi e reiterate violazioni da parte dell'Affidatario degli obblighi derivanti dalla sua sottoscrizione, il contratto si risolve secondo le disposizioni di cui all'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

Art. 32 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il Comune di Firenze ha la facoltà di risolvere il presente affidamento in gestione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contratti, nei casi previsti dall'art.11.2, comma 8 e dall'art.13, comma 2 del Regolamento e, in particolare, quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti (art.8 – lettere d., h., l.,o.) ;
 - b) i pagamenti dei canoni sono effettuati dall'Affidatario con ritardi superiori a tre mesi;
 - c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto;
 - d) in caso di mancata o errata effettuazione dei lavori di cui all'art.7 ovvero in caso di mancata o errata effettuazione degli interventi di cui all'art.8 del presente Capitolato.
2. Il Comune comunica all'Affidatario la risoluzione tramite Pec, con almeno 90 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione del contratto all'Affidatario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto mentre permane l'obbligo di conduzione dell'impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

Art. 33 - REVOCA

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare il presente affidamento per situazioni sopravvenute che lo rendano inadeguato a soddisfare l'interesse pubblico. Si applica la disposizione dell'art. 13, comma 3 del Regolamento.

Art. 34 – RECESSO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei Contratti l'Amministrazione Comunale può recedere dal Contratto in qualunque momento, previa comunicazione a mezzo posta certificata e computo degli indennizzi spettanti all'Affidatario a norma di legge.

Art. 35 – PRIVACY

1. L'Affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.
Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti a qualsiasi titolo dell'impianto, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso.
Si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.
2. All'atto di sottoscrizione del contratto, l'Affidatario dovrà fornire il nominativo del Responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra.

PER ACCETTAZIONE

In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale dell'Affidatario o della Mandataria in caso di Raggruppamento.

3. In esecuzione del presente Capitolato e del relativo Atto di nomina a Responsabile, l'Affidatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate.

4. In conseguenza di quanto sopra l'Affidatario diviene, per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

5. L'affidatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/03.

Art. 36 - ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del Contratto di affidamento in gestione dell'Impianto Sportivo saranno a carico dell'Affidatario.

Art. 37 – RINVII

Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia e al vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Firenze.

Art. 38 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione del contratto e alla gestione dell'impianto sportivo sarà deferita alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente affidamento. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

PER ACCETTAZIONE